

(N. 1399)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 29 febbraio 1956 (V. Stampato N. 1399)

d'iniziativa del Deputato CAVALIERE Stefano

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 MARZO 1956

Modificazioni alle norme per la revoca delle assegnazioni di alloggi
fatte dall'I.N.C.I.S. e dagli Istituti autonomi per le case popolari.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari ed il presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato possono, in ogni tempo, annullare le assegnazioni degli alloggi effettuate in contravvenzione, rispettivamente, degli articoli 31 e 376 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il regio

decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Gli stessi presidenti possono in ogni tempo revocare le assegnazioni degli alloggi a coloro che, successivamente all'assegnazione, siano venuti o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle disposizioni citate nel precedente comma.

Per la esecuzione degli atti di annullamento e di revoca preveduti dai precedenti commi si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 386 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.